



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA

Area: RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. A4019 **del** 14/11/2008

Proposta n. 15935 **del** 08/10/2008

Oggetto:

CO.GE.S.A. CONSULT S.r.l., P. IVA 00842120578, con sede legale ed impianto in Cittaducale (Rieti), in via delle Industrie n. 4, S. Rufina, - Revoca del Decreto Commissariale n. 139 del 18 dicembre 2007 avente ad oggetto la sospensione dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. 5785 del 3 novembre 1998 concernente l'attività di "stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" e rinnovata con Decreto Commissariale n. 288 del 23 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 208 comma 13, del D.Lgs. 152/06.

OGGETTO: CO.GE.S.A. CONSULT S.r.l., P. IVA 00842120578, con sede legale ed impianto in Cittaducale (Rieti), in via delle Industrie n. 4, S. Rufina, - Revoca del Decreto Commissariale n. 139 del 18 dicembre 2007 avente ad oggetto la sospensione dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. 5785 del 3 novembre 1998 concernente l'attività di "stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" e rinnovata con Decreto Commissariale n. 288 del 23 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 208 comma 13, del D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Su proposta del Dirigente dell'Area Rifiuti;

Premesso che:

1. La società CO.GE.S.A. CONSULT S.r.l. gestiva l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Cittaducale (Rieti) in forza dell'autorizzazione rilasciata con DGR n. 5785 del 3 novembre 1998 e rinnovata con Decreto Commissariale n. 288 del 23 dicembre 2004;

2. La Struttura Commissariale - la cui attività è cessata il 30 giugno 2008 - a seguito di un controllo del fascicolo riguardante la Società stessa, constatava la mancanza agli atti dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (ex D.P.R. 203/88);

3. Con nota prot. 2218/RUP del 11/10/2007 la Struttura Commissariale ha richiesto alla CO.GE.SA CONSULT S.r.l. di integrare la documentazione agli atti con l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (ex DPR 203/88), entro sette giorni dal ricevimento della stessa;

4. Con nota prot. n. 467 del 5/11/2007, acquisita dalla Struttura Commissariale con prot. n. 1597/CR del 22/11/2007, la Società comunicava di aver richiesto nell'agosto 2004 l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (ex

D.P.R. n. 203/88) all'Amministrazione Provinciale di Rieti, al Comune di Cittaducale, al Ministero dell'Ambiente ma di essere ancora in attesa di tale autorizzazione;

5. La Struttura Commissariale, constatato che la Società era sprovvista di tale autorizzazione, a suo avviso necessaria per lo svolgimento delle attività di gestione dell'impianto, con nota prot. 2577/RUP del 03/12/2007, ha comunicato alla stessa l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione per l'impianto in questione;

6. Con Decreto n. 139 del 18 dicembre 2007, la Struttura Commissariale ha provveduto, ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, a sospendere l'autorizzazione rilasciata con D.G.R. 5785 del 3 novembre 1998 concernente l'attività di "stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" e rinnovata con Decreto Commissariale n. 288 del 23 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 208 comma 13, del D.Lgs. 152/06;

Considerato che:

1. Relativamente alle attività svolte, l'impianto in questione è stato sottoposto ad indagini dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, per presunta violazione dell'art. 279, comma 1, del D.Lgs. 152/06;

2. Nell'ambito del medesimo procedimento penale la Procura ha contestato, tra l'altro, l'assenza dell'autorizzazione all'immissione in atmosfera;

3. Durante le indagini preliminari del procedimento suddetto, il G.I.P ha disposto incidente probatorio al fine di accertare "quali siano le caratteristiche dell'impianto, e quelle chimico fisiche del processo di smaltimento di rifiuti ivi adottato", appunto in relazione all'immissione di gas in atmosfera di gas;

4. Nel verbale di sopralluogo effettuato in data 12.05.2008 dai Consulenti tecnici d'ufficio, viene rilevato ed evidenziato che nell'impianto in questione non sussistono strutture atte all'immissione di gas in atmosfera;

Vista l'istanza di revoca del Decreto presentata con nota prot. n. 105972/1A/15 dalla Società, a soli fini amministrativi, nella quale si evidenzia che la richiesta dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non era necessaria;

Preso atto:

1. Di quanto affermato e comprovato, con relativa documentazione, nella succitata nota dalla Società, ovvero, che l'Autorizzazione alle immissioni in atmosfera si sarebbe resa necessaria esclusivamente nel caso in cui fosse stata attivata la linea 4 per il c.d stripping dell'ammoniaca;

2. Che detta linea 4 non è stata, invece, mai realizzata;

Ritenute, pertanto, fondate le motivazioni formulate dalla Società a supporto dell'istanza di revoca del Decreto di sospensione in questione;

Precisato che la presente revoca non inciderà in alcun modo sul sequestro penale che grava sull'immobile, in relazione alla quale la Società istante si è, infatti, espressamente riservata di formulare le proprie istanze alla competente A.G.;

Ritenuto opportuno, in autotutela dell'Amministrazione, procedere alla revoca, a soli fini amministrativi, del Decreto Commissariale n. 139/2007 con il quale è stata disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata alla CO.GE.SA CONSULT Srl;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. – norme in materia ambientale – ed in particolare la parte quarta – norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i., concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 21 quinquies;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 18.04.08, avente ad oggetto “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

di revocare, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990, in via di autotutela e a soli fini amministrativi, il Decreto Commissariale n. 139 del 18 dicembre 2007, con il quale è stata disposta la sospensione dell’autorizzazione rilasciata alla CO.GE.SA CONSULT S.r.l. ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

Restano salve le prerogative della Procura della Repubblica relativamente al procedimento RG PM 3395/2007 per l’impianto in questione.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla CO.GE.SA CONSULT S.r.l. dal Dirigente dell’Area Rifiuti. Lo stesso dovrà essere trasmesso alla Provincia di Rieti, ad Arpa Lazio al Comune di Cittaducale (Rieti) e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore Pro Tempore del Dipartimento Istituzionale
(Dott. Raniero De Filippis)